



CITTÀ DI FASANO
PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 03/09/2025

Rettificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 369 del 23/10/2025

Modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 29/01/2026

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituita la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Fasano, di seguito per brevità "Commissione", ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 (d'ora in poi "Codice") e dell'art. 8 della L.R. n. 20/2009.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del comune di Fasano.

Articolo 2

Competenze

1. Alla Commissione è attribuito il compito di esprimere pareri in relazione ai procedimenti indicati all'art. 8 della L.R. n.20/2009. La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti autorizzativi indicati nel PPTR e delegati agli enti competenti, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del Codice e del parere di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e delle autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31.

Resta comunque facoltà del Responsabile dell'Ufficio Paesaggio sottoporre all'esame della Commissione anche le suddette pratiche, qualora lo ritenga opportuno.

2. La Commissione inoltre esprime il proprio parere:
 - nel corso dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS nonché sui procedimenti di VAS per i piani o programmi approvati in via definitiva dal Comune, ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della L.R. 14 dicembre 2012, n. 44;
 - nel corso delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA nonché sulle procedure di VIA di competenza comunale, così come disciplinate dalla L.R. n.11/2001 e s.m.i.;
 - in ordine agli interventi nella zona A e A1 del vigente P.R.G.
3. Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri riguardano esclusivamente le valutazioni in ordine alla compatibilità paesaggistica, con esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio.
4. La Commissione, inoltre, può:
 - a) effettuare sopralluoghi per verificare il reale stato dei luoghi;
 - b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto.

Articolo 3

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da n.ro cinque membri e dagli eventuali membri supplenti a seguito di avviso pubblico o elenchi di esperti.
2. I membri della Commissione, scelti tra figure professionali esterne all'Amministrazione comunale, selezionate a seguito di avviso pubblico, devono essere in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (nell'ambito della libera professione o in qualità di dipendenti pubblici) in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali, alla Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente (come definito all'art. 2 comma 1 lettera a) della L.R. 44/2012). La Commissione includerà tra i componenti, una figura professionale priva di titolo di titolo di studio universitario, purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in

predette materie e sia iscritta ad un albo professionale conformemente a quanto disciplinato al comma 2 dell'art. 8 della L.R. 20/2009.

3. La Commissione deve comprendere la pluralità delle competenze previste dal comma precedente e, pertanto, deve essere costituita da:
 - due esperti con competenze inerenti la tutela paesaggistica, la storia dell'arte e dell'architettura, la pianificazione territoriale, la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi;
 - un esperto con competenze inerenti all'archeologia, considerata la presenza nel territorio comunale di aree di cui all'art. 8, comma 2°, lettera c) della legge regionale 25.6.2013, n. 17 (*Disposizioni in materia di beni culturali*), che partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo;
 - un esperto con competenze inerenti le discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia);
 - un esperto con competenze inerenti le discipline biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia), agrarie e forestali.
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali e formativi attinenti la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale da acquisire tramite procedura di evidenza pubblica.
5. I componenti della Commissione nella prima seduta di insediamento eleggono il Presidente e il Vicepresidente. Nella medesima seduta i componenti dichiarano di disporre di mezzi informatici necessari per l'esame complessivo della documentazione progettuale nonché di luoghi idonei a garantire la riservatezza degli atti istruttori e delle determinazioni assunte.
6. Alle riunioni della Commissione partecipa senza diritto di voto il Responsabile del procedimento dell'Autorizzazione Paesaggistica o il Dirigente competente al rilascio del provvedimento paesaggistico, per relazionare sull'istruttoria delle pratiche. In assenza del parere di cui all'art. 2, comma 1°, o in caso di infruttuoso decorso del termine per la sua espressione, il Responsabile del Procedimento procede comunque sull'istanza.
7. Con apposito atto dirigenziale dell'ufficio competente si provvederà a designare un dipendente del servizio/settore competente per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Locale per il Paesaggio.

Articolo 4

Nomina, durata e compensi

1. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio sono individuati sulla base di un elenco/graduatoria di merito redatta a seguito di avviso pubblico da una commissione interna appositamente costituita presso il settore Lavori Pubblici.
2. La Commissione dura in carica tre anni (non oltre) ed i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta. E' nominata con atto del dirigente competente al rilascio del provvedimento paesaggistico.
3. Il provvedimento di nomina dà atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 3.
4. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.
5. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione attingendo dalla graduatoria approvata, con apposita determinazione del Dirigente competente al rilascio del provvedimento paesaggistico. Il soggetto nominato in sostituzione del componente decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il restante periodo di durata della commissione.

6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'art. 7 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62 e dall'art. 51 c.p.c.
8. La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni.
9. Ai componenti spetta, a titolo di rimborso spese forfettario, un gettone di presenza pari ad Euro venticinque (€ 25,00) per ogni parere paesaggistico conclusivo espresso e pari a Euro cinque (€ 5,00) per ogni parere espresso in relazione agli interventi in zona A di PRG.

Per i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e per i procedimenti di VAS per i piani o programmi approvati in via definitiva dal Comune, ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della L.R. 14 dicembre 2012 n. 44, l'importo del gettone di presenza a ciascun componente è così quantificato:

Volumetria di progetto del Piano o Programma	Verifica assoggettabilità a V.A.S.	V.A.S.
Fino a 2.500 mc	€ 30,00	€ 60,00
tra 2.501 e 10.000 mc	€ 60,00	€ 100,00
Tra 10.001 e 50.000 mc	€ 90,00	€ 150,00
Oltre 50.000 mc	€ 120,00	€ 200,00

10. Il pagamento dell'indennità verrà corrisposto di norma semestralmente.

Articolo 5

Incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.
2. Sono parimenti incompatibili con la carica i funzionari tecnici della amministrazione interessata, gli amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Articolo 6

Decadenza

1. Le incompatibilità di cui all'art. 5, commi 1° e 2°, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza immediata da componente della Commissione.
2. E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione.
3. Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata con determinazione motivata del dirigente competente del Comune di Fasano, che provvede, contestualmente, alla nomina di un componente supplente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.

Articolo 7

Convocazione e funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Responsabile del procedimento, sentito il Presidente, a mezzo di posta elettronica certificata almeno tre giorni, naturali e consecutivi, prima della data di convocazione. Le sedute della Commissione possono svolgersi anche in via telematica.
2. La partecipazione dei componenti da remoto dovrà essere garantita mediante l'utilizzo di opportuni mezzi informatici per l'esame complessivo della documentazione progettuale da svolgersi in luoghi idonei a garantire la riservatezza degli atti istruttori e delle determinazioni assunte.
3. La Commissione si riunisce in via ordinaria quattro volte al mese.
4. La Commissione può essere convocata in seduta straordinaria per comprovate ragioni di necessità e urgenza rappresentate dal responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
5. Entro il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza, anche in formato digitale.
6. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.
7. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante dalla data di protocollo della istanza.
8. Il verbale della seduta è firmato dal segretario estensore e dai membri componenti la Commissione.
9. I verbali delle sedute, a cura del segretario della Commissione, sono raccolti in formato digitale in apposito archivio documentale e resi disponibili sul sito web.

Articolo 8

Rapporti con le strutture organizzative del Comune

1. Rientra nei diritti di ciascun componente richiedere la visione dei documenti in possesso delle strutture organizzative comunali interessate, utili all'espressione del parere.
2. La predisposizione di una sede e di attrezzature e dei materiali necessari all'espletamento del mandato della Commissione è assicurata dal comune di Fasano.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili.